

sospesi o radiati se recano danno all'Associazione ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. Art. 12. - I soci hanno diritto a frequentare la sede sociale e a partecipare alle attività associative.

TITOLO III: L'Assemblea dei Soci

Art. 13. - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce in occasione dei Raduni in località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci. Nel caso in cui l'assemblea sia stata convocata da un organo incompetente la conseguenza è l'inesistenza dell'assemblea stessa. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci attraverso posta elettronica o qualsiasi altro mezzo del quale si possa rilevare l'avviso di ricezione.

Art. 14. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola con pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare fino a tre soci purché munito di regolare delega scritta.

Art. 15. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta.

Art. 16. - L'assemblea è presieduta dal Presidente o da altro Socio dallo stesso delegato. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni e pubblicati sul sito ufficiale.

Art. 17. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga necessario oppure per domanda di almeno un terzo dei soci.

Art. 18. - I soci possono modificare il presente Statuto con una maggioranza di almeno due terzi su un quorum del cinquanta per cento più uno.

TITOLO IV: Il Consiglio Direttivo

Art. 19. - Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da 11 soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca ad un terzo, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 20. - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo ed è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il consiglio:

a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa; b) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione; c) delibera sull'ammissione dei soci; d) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi; e) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci sostenitori;

f) stabilisce i regolamenti per il funzionamento dei servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità.

Art. 21. - Il Consiglio Direttivo nomina nel suo interno il Presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di